

BGer 1C_416/2023 vom 31. August 2023

Bundesgericht, 2023-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_416_2023

FR: TF 1C_416/2023 du 31 août 2023

IT: TF 1C_416/2023 del 31 agosto 2023

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

Il ricorrente, che nemmeno richiama l' art. 84 LTF , non spiega minimamente perché si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi della citata norma (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF). Il ricorso è quindi inammissibile. Per di più, disattendendo nuovamente il suo obbligo di motivazione (DTF 148 IV 205 consid. 2.6), con le sue generiche critiche meramente appellatorie, egli neppure tenta di dimostrare che la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi.

E. 2.2

Ne segue che il ricorso è inammissibile per carenza di motivazione. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.